

STATUTO ANAI

TESTO CON MODIFICHE APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 11.06.2026

INDICE

TITOLO I – COSTITUZIONE, SCOPI, MEZZI DI AZIONE

- Art. 1 – Costituzione
- Art. 2 – Scopi
- Art. 3 - Mezzi d'azione
- Art. 4 - Regolamenti, Linee guida, Direttive

TITOLO II – DEFINIZIONI

- Art. 5 - Attività archivistiche professionali

TITOLO III – SOCIE, SOCI E ADERENTI: REQUISITI e OBBLIGHI

- Art. 6 - Composizione
- Art. 7 - Socie e Soci ordinari
- Art. 8 - Socie e Soci onorari
- Art. 9 - Socie e Soci juniores
- Art. 10 - Amici degli archivi
- Art. 11 – Sostenitori
- Art. 12 - Codice di deontologia
- Art. 13 - Perdita della qualità di Socia, Socio o di aderente

TITOLO IV – ATTESTAZIONE E CERTIFICAZIONE PROFESSIONALE

- Art. 14 - Attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dalle socie e dai soci
- Art. 15 - Certificazione professionale

TITOLO V – ORGANI

- Art. 16 - Organi dell'Associazione
- Art. 17 - Assemblee delle Socie e dei Soci
- Art. 18 - Sessioni ordinarie delle Assemblee delle Socie e dei Soci
- Art. 19 - Sessioni straordinarie delle Assemblee delle Socie e dei Soci
- Art. 20 - Convocazione delle Assemblee delle Socie e dei Soci
- Art. 21 - Validità delle Assemblee delle Socie e dei Soci
- Art. 22 - Deliberazioni delle Assemblee delle Socie e dei Soci
- Art. 23 - Rappresentanza nelle Assemblee delle Socie e dei Soci
- Art. 24 - Rinnovo delle cariche sociali
- Art. 25 - Referendum
- Art. 26 - Consigli direttivi
- Art. 27 - Compiti dei Consigli direttivi
- Art. 28 - Validità delle Sedute dei Consigli direttivi
- Art. 29 - Periodicità delle sedute dei Consigli direttivi
- Art. 30 - Presidenti dei Consigli direttivi
- Art. 31 - Conferenza dei Presidenti delle sezioni regionali
- Art. 32 - Tesoriere nazionale
- Art. 33 – Segretari
- Art. 34 - Collegio dei Sindaci
- Art. 35 - Revisore legale dei conti

- Art. 36 - Collegio dei Probiviri
- Art. 37 - Comitato tecnico scientifico
- Art. 38 - Conferenza dei Sostenitori
- Art. 39 - Incompatibilità delle cariche
- Art. 40 - Gratuità delle cariche

TITOLO VI – FINANZE E PATRIMONIO

- Art. 41 – Patrimonio

TITOLO VII – MODIFICA DELLO STATUTO e SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

- Art. 42 - Modifica dello Statuto
- Art. 43 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio
- Art. 44 - Rinvio

TITOLO I – COSTITUZIONE, SCOPI, MEZZI DI AZIONE

Art. 1 - Costituzione

1. L'Associazione Nazionale Archivistica Italiana-ANAI (d'ora in avanti Associazione), costituita nel 1949, riunisce persone che svolgono professionalmente attività archivistiche (come specificato all'art. 5) e ad essa possono aderire persone, istituzioni, enti, aziende che siano interessate a quanto concerne gli archivi e alle iniziative che riguardano il mondo degli archivi. L'Associazione non ha fini di lucro e ha sede legale in Roma. L'Associazione aderisce al Consiglio Internazionale degli Archivi (ICA – International Council on Archives) e può aderire ad associazioni e organizzazioni di rappresentanza in ambito sia nazionale sia internazionale. Ai sensi della normativa vigente in materia di professioni non organizzate, l'associazione non ha vincolo di rappresentanza esclusiva.

2. L'Associazione è organizzata su base territoriale in Sezioni regionali e interregionali. L'istituzione delle Sezioni avviene su proposta delle Socie e dei Soci previa comunicazione al Direttivo nazionale il quale, sentito il Collegio dei probiviri, decide in merito.

Art. 2 - Scopi

1. L'Associazione ha gli scopi di:
 - a. rappresentare - in ogni ambito culturale, scientifico, tecnico, giuridico, legislativo, politico - le istanze relative a tutto quanto attiene la professione archivistica, le caratteristiche e l'organizzazione degli archivi (correnti, di deposito e storici, qualunque sia la tipologia e il formato - analogico e/o digitale - della documentazione trattata e custodita) e dei servizi archivistici;
 - b. affermare, accrescere e tutelare la specificità e la qualità della professionalità delle archiviste e degli archivisti iscritti all'Associazione mediante l'identificazione delle attività professionali, la definizione di principi deontologici, la verifica del loro rispetto e il rilascio di attestazioni di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dalle Socie e dai Soci;
 - c. tutelare la funzione delle archiviste e degli archivisti e il loro ruolo nella gestione documentale delle pubbliche amministrazioni e degli enti privati e contribuire, in ogni sede, a definire gli orientamenti e le scelte in materia;
 - d. sviluppare attività volte alla tutela, alla conservazione, alla fruizione e alla valorizzazione del patrimonio archivistico;

- e. promuovere, sviluppare e collaborare a iniziative specifiche rivolte allo studio, alla formazione e alla definizione di norme attinenti gli archivi digitali, con particolare riguardo alla loro formazione, gestione e conservazione e ai temi dell'innovazione e della comunicazione dei dati;
- f. promuovere l'organizzazione e lo sviluppo di archivi e di servizi archivistici che tengano in considerazione i diritti e i bisogni di tutte le cittadine e di tutti i cittadini di oggi e di domani;
- g. promuovere e condurre attività editoriali, iniziative di informazione e di comunicazione sui temi di propria competenza e interesse;
- h. promuovere e condurre attività di formazione e aggiornamento professionale e ogni iniziativa intesa allo sviluppo dell'attività scientifica e tecnica delle archiviste e degli archivisti;
- i. favorire le relazioni delle archiviste e degli archivisti italiani tra loro, con colleghe e colleghi stranieri e con coloro che si interessano agli archivi e alle discipline archivistiche.

Art. 3 - Mezzi d'azione

1. Per l'attuazione dei propri scopi l'Associazione ha cura in particolare di:
 - a. predisporre e mantenere un Elenco delle Socie e dei Soci, un Elenco degli Amici degli archivi e un Elenco dei Sostenitori;
 - b. predisporre e mantenere, ai sensi della normativa vigente in materia di professioni non organizzate, un Elenco delle Socie e dei Soci cui siano state rilasciate le autorizzazioni a utilizzare il riferimento all'iscrizione all'Associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi dai medesimi prestati;
 - c. adottare un Codice di deontologia che contempra un insieme di regole di carattere etico cui gli associati devono fare riferimento nello svolgimento delle attività professionali e nei rapporti con terzi, con le colleghe e con i colleghi e con l'Associazione;
 - d. organizzare commissioni, gruppi di studio e di lavoro per la trattazione e l'approfondimento di specifici temi o aspetti di natura tecnico professionale;
 - e. organizzare congressi, convegni, seminari di studio, conferenze, mostre documentarie e ogni altra attività culturale, tecnico-scientifica, informativa riguardante la conservazione, la fruizione, la valorizzazione del patrimonio archivistico;
 - f. promuovere, gestire, dare il proprio contributo alla realizzazione di progetti archivistici;
 - g. pubblicare e diffondere - avvalendosi di ogni mezzo di comunicazione (e in particolare utilizzando strumenti web) - studi e notizie di interesse per le archiviste e gli archivisti, favorendo e incrementando la collaborazione da parte di Socie, Soci e Aderenti alle pubblicazioni dell'Associazione e ad altre pubblicazioni specializzate italiane e straniere;
 - h. costruire, ampliare e intensificare i rapporti e la collaborazione con la pubblica amministrazione, con gli istituti universitari e di ricerca, con enti, associazioni, aziende e privati che siano interessati agli archivi, alla ricerca storica e a tutte le questioni inerenti alla produzione e conservazione della documentazione nella concezione unitaria dell'archivio, inteso nella sua dimensione di flusso da archivio corrente, ad archivio di deposito e storico, qualunque sia la tipologia e il formato (analogico e/o digitale) della documentazione trattata;
 - i. organizzare e promuovere corsi e iniziative di formazione finalizzate all'aggiornamento professionale e continuo di archiviste e archivisti, anche attraverso l'utilizzo di strumenti di formazione a distanza, piattaforme e-learning, web television;
 - j. istituire uno sportello di riferimento per gli utenti delle prestazioni professionali di archiviste e archivisti, ai sensi della normativa vigente in materia di professioni non organizzate e pubblicare sul sito web istituzionale dell'Associazione le modalità del suo funzionamento.
2. L'Associazione, attraverso il proprio sito web istituzionale, assicura adeguata pubblicità degli assetti, della composizione e dei lavori degli organi sociali attraverso la pubblicazione dei verbali delle riunioni, dei resoconti della gestione e delle attività associative.

3. Per perseguire i propri scopi sociali, l'Associazione potrà stabilire rapporti di collaborazione e/o stipulare convenzioni e accordi con enti pubblici o privati, aziende, consorzi, organizzazioni, altre associazioni, nazionali ed estere, purché perseguano finalità coerenti con gli obiettivi sopra evidenziati.

4. Per perseguire i propri scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni necessarie, mobiliari e immobiliari, ivi comprese assunzioni di personale, operazioni di conto corrente, richieste di finanziamenti e fidi, accettazione di lasciti e donazioni, nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge.

Art. 4 - Regolamenti, Linee guida, Direttive

1. I Regolamenti sono adottati dall'Assemblea nazionale dei soci su proposta del Consiglio direttivo nazionale. Le proposte del Consiglio possono essere sottoposte all'Assemblea nazionale dei soci convocata in seduta ordinaria o straordinaria e devono essere approvate con voto a maggioranza dei presenti e la presenza di almeno il 15% delle socie e dei soci aventi diritto al voto. Il Regolamento di iscrizione e delle attestazioni di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dalle socie e dai soci (d'ora in avanti Regolamento di iscrizione e delle attestazioni), che integra il presente Statuto prevedendo i titoli di studio e i requisiti professionali di iscrizione, è adottato con le stesse maggioranze previste per le modifiche statutarie. I Regolamenti disciplinano, in coerenza con il presente Statuto, lo svolgimento di funzioni e specifiche attività dell'Associazione; contengono norme di comportamento vincolanti per Socie, Soci e Aderenti. I Regolamenti sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'Associazione, con indicazione della data della loro entrata in vigore. Fino all'adozione dei Regolamenti, le relative attività sono svolte compatibilmente con il quadro normativo e pattizio vigente.

2. Il Regolamento di iscrizione e delle attestazioni come definito al comma precedente, per la redazione del quale il Consiglio direttivo nazionale si avvale delle proposte del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 37, in conformità con il presente Statuto e con la normativa vigente in materia di professioni non organizzate:

- a. fissa i titoli di studio e i requisiti professionali per essere Socie o Soci e stabilisce i tempi e i modi per le richieste di iscrizione e del loro rinnovo annuale;
- b. detta le norme per la predisposizione, la tenuta, l'aggiornamento dell'Elenco delle Socie e dei Soci, dell'Elenco dei Sostenitori e dell'Elenco degli Amici degli archivi;
- c. detta le norme per la predisposizione, la tenuta, l'aggiornamento annuale dell'Elenco delle attestazioni rilasciate alle socie e ai soci;
- d. definisce le modalità per il rilascio delle attestazioni;
- e. stabilisce tempi e modi di verifica periodica del mantenimento del possesso dei requisiti da parte dei professionisti cui siano state rilasciate le attestazioni;
- f. assicura indipendenza e continuità di funzionamento al Comitato tecnico scientifico.

3. Il Regolamento amministrativo e contabile:

- a. disciplina la gestione delle entrate e delle uscite dell'Associazione e le modalità della loro registrazione, nonché la redazione dei bilanci annuali preventivo e consuntivo;
- b. regola i rapporti economici e contabili tra organi nazionali e sezioni regionali.

4. Il Regolamento elettorale disciplina le procedure relative alla elezione degli organi dell'Associazione: Consiglio direttivo nazionale, Collegio dei probiviri, Collegio dei sindaci, Consigli direttivi delle Sezioni regionali.

5. Il Consiglio direttivo nazionale, di propria iniziativa o facendo proprie le sollecitazioni provenienti da organi dell'Associazione, Sezioni regionali, gruppi di lavoro, singoli associati può elaborare linee guida e direttive in

merito a specifici aspetti della vita associativa. Prima di essere emanate, linee guida e direttive devono essere approvate dalla Conferenza dei Presidenti delle sezioni regionali, sentito il parere del Collegio dei probiviri.

TITOLO II – DEFINIZIONI

Art. 5 - Attività archivistiche professionali

1. Costituiscono attività archivistiche professionali quelle definite dalla Norma UNI sulla professione archivistica o da altra normativa tecnica in vigore in materia di archivi e di singoli documenti, che si presentino su qualsiasi supporto e in qualsiasi formato e in particolare:

- a. ogni attività connessa con la formazione, la gestione, la conservazione e la trasmissione degli archivi e il mantenimento della loro integrità;
- b. l'individuazione, sulla base di studi e ricerche, della natura, provenienza, autenticità e rilevanza di archivi, raccolte di documenti e singoli documenti;
- c. la tutela e la fruizione degli archivi storici e il mantenimento della loro integrità;
- d. la comunicazione e la mediazione nei confronti dell'utenza degli aspetti giuridico-amministrativi e culturali della documentazione archivistica;
- e. la determinazione e l'applicazione dei metodi di riordinamento di archivi e raccolte di documenti, nel rispetto delle loro peculiarità archivistiche, istituzionali e storiche, nonché la determinazione e l'applicazione dei metodi di elaborazione e redazione dei relativi strumenti di descrizione e ricerca secondo criteri tradizionali e/o mediante la creazione, implementazione e conservazione di sistemi informativi;
- f. la progettazione, la direzione e/o l'effettuazione di interventi di ricognizione, conservazione, restauro, riordinamento, descrizione, inventariazione e valorizzazione degli archivi, raccolte di documenti e singoli documenti, nonché il collaudo della loro esecuzione;
- g. l'elaborazione dei piani di conservazione dei documenti d'archivio, su qualsiasi supporto e in qualsiasi formato (analogico o digitale), tesi a operare la selezione tra quelli da conservare permanentemente e quelli da proporre per lo scarto, nel rispetto delle norme vigenti e la conduzione delle conseguenti operazioni di versamento e scarto;
- h. la progettazione e la consulenza per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di servizi documentari e archivistici, sia informatici che tradizionali;
- i. le funzioni di collaborazione tecnico-scientifica e di direzione di istituti, strutture e servizi, sia pubblici sia privati, aventi ad oggetto la gestione di servizi documentari e archivistici e la tutela, conservazione, fruizione e valorizzazione degli archivi;
- j. l'organizzazione e lo svolgimento di attività di formazione tecnico-scientifica, aggiornamento professionale e tutoraggio in materia archivistica, nonché le attività di didattica degli archivi e negli archivi;
- k. le valutazioni tecniche, compresa la stima economica, in ordine a tutte le attribuzioni di cui alle lettere precedenti;
- l. la consulenza e il supporto per ricerche e consultazioni sia per ragioni di studio sia per fini giuridico-amministrativi.

TITOLO III – SOCIE, SOCI E ADERENTI: REQUISITI e OBBLIGHI

Art. 6 - Composizione

1. L'Associazione è composta da Socie e Soci ordinari, onorari e juniores. Partecipano inoltre alla vita dell'Associazione, in qualità di Aderenti, gli Amici degli Archivi e i Sostenitori.

2. La domanda di iscrizione all'Associazione deve essere presentata in forma scritta secondo le modalità previste dal Regolamento di iscrizione e delle attestazioni e comporta l'accettazione integrale del presente Statuto, del Codice deontologico, dei Regolamenti e dell'intero apparato normativo che regola la vita dell'Associazione che, all'atto dell'iscrizione, Socie, Soci e Aderenti, per quanto di loro spettanza, dichiarano di osservare per intero.

3. Il possesso dei requisiti di iscrizione deve sussistere ed essere comprovato alla data di presentazione della domanda. La perdita dei requisiti previsti dagli artt. 7, 9 e 11 determina la decadenza dalla qualità di Socia o Socio ai sensi dell'art. 13. In ogni caso la perdita temporanea dell'impiego non determina la decadenza da Socia o Socio.

Art. 7 - Socie e Soci ordinari

1. Possono far parte dell'Associazione come Socie o Soci ordinari coloro che dimostrino di possedere titoli di studio, requisiti formativi ed esperienze professionali tipiche del lavoro archivistico che possono trovare concreta espressione in una o più delle situazioni di seguito descritte:

- a. archiviste e archivisti di Stato e personale addetto a svolgere funzioni di orientamento e assistenza scientifica alla fruizione negli istituti dell'Amministrazione archivistica nazionale;
- b. archiviste e archivisti che operino in qualità di responsabili o addetti in archivi generali o servizi archivistici delle pubbliche amministrazioni, di enti e imprese private ovvero in archivi storici di enti pubblici, ecclesiastici e privati;
- c. archiviste e archivisti che svolgano in regime di libera professione attività tra quelle descritte dall'art. 5 del presente statuto, nella Norma UNI sulla professione archivistica o da altra normativa tecnica in vigore in materia di archivi.

I titoli di studio sono dettagliati nell'art. 3 e nell'allegato A del Regolamento di iscrizione e delle attestazioni professionali (Formazione curricolare). Ai soci ordinari in attività lavorativa è richiesta un'adeguata formazione permanente di 10 ore annue di media, descritta nell'allegato A del Regolamento di iscrizione e delle attestazioni professionali e relativa agli ambiti di pertinenza del profilo archivistico definito dalla norma UNI. Le esperienze professionali possono trovare concreta espressione in una o più delle attività descritte nell'allegato B GRIGLIA DI VALUTAZIONE REQUISITI PROFESSIONALI del Regolamento di iscrizione e delle attestazioni professionali. Il socio che documenti una situazione sanitaria grave può essere esentato dall'obbligo di formazione permanente per un periodo circoscritto.

2. I requisiti e la qualità di Socia e Socio non si perdono nel passaggio dall'attività di servizio o condotta in regime libero professionale a situazioni di disoccupazione, inoccupazione o allo stato di quiescenza.

3. Possono inoltre fare domanda di iscrizione come socie e soci ordinari:

- a. docenti, ricercatrici e ricercatori universitari in materie archivistiche e di gestione della documentazione;
- b. coloro che svolgano qualificate attività istituzionali, scientifiche o culturali in campo archivistico in strutture pubbliche o private.

Anche in questi casi l'ammissione è valutata sulla base dei criteri indicati nel Regolamento di iscrizione e delle attestazioni.

4. Le domande di iscrizione sono valutate dal Consiglio direttivo nazionale a cui è affidata la verifica del possesso dei requisiti formativi e professionali come specificati nel Regolamento di iscrizione e delle attestazioni.

5. Socie e Soci ordinari sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea nazionale dei soci, su proposta del Consiglio direttivo nazionale.

Art. 8 - Socie e Soci onorari

1. Sono Socie e Soci onorari, nominati dall'Assemblea nazionale dei soci, su proposta del Consiglio direttivo nazionale o del Consiglio direttivo di una Sezione regionale, coloro i quali o le quali si siano segnalati per particolari meriti nei confronti degli archivi o dell'Associazione.
2. Socie e Soci onorari non sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale.

Art. 9 - Socie e Soci juniores

1. Coloro che non rientrano nelle tipologie elencate nell'art. 7, ma sono iscritte o iscritti a corsi di studio o stanno seguendo percorsi formativi professionalizzanti per conseguire il primo titolo utile sulla base di quanto previsto dal Regolamento di iscrizione e delle attestazioni, ovvero abbiano conseguito i relativi diplomi o attestati da non più di ventiquattro mesi, possono far parte dell'Associazione come Socie e Soci juniores, in seguito a domanda accolta dal Consiglio direttivo nazionale.
2. Socie e Soci juniores sono tenuti al pagamento di una quota annuale stabilita dall'Assemblea nazionale dei soci, su proposta del Consiglio direttivo nazionale, in misura inferiore a quella dei soci ordinari
3. Socie e Soci juniores hanno diritto a una riduzione sulle quote di partecipazione, stabilite per Socie e Soci ordinari, alle iniziative promosse dall'Associazione quali convegni, seminari, corsi di formazione e aggiornamento.
4. Per Socie e Soci juniores l'Associazione, anche in collaborazione con altri soggetti, può organizzare specifiche attività di tirocinio individuale, valutabili ai fini dell'art. 14.
5. Socie e Soci juniores partecipano, senza diritto di voto, all'Assemblea nazionale e alle Assemblee regionali dei soci ed eleggono al loro interno, contestualmente alle elezioni del Consiglio direttivo nazionale e dei Consigli direttivi regionali, una loro rappresentante o un loro rappresentante che partecipa alle riunioni dei rispettivi consigli, senza diritto di voto.
6. La permanenza nella condizione di Socia e Socio junior è limitata nel tempo sulla base di quanto indicato dal Regolamento di iscrizione e delle attestazioni, che definisce il periodo entro il quale la Socia e il Socio junior deve presentare domanda di passaggio a Socia ordinaria o Socio ordinario dimostrando di aver conseguito i relativi requisiti. In caso contrario, la Socia o il Socio junior decade.

Art. 10 - Amici degli archivi

1. Possono aderire all'Associazione, come Amici degli archivi, in seguito alla presentazione di domanda accolta dal Consiglio direttivo nazionale, coloro che, pur non rientrando in alcuna delle categorie professionali di cui agli art. 7, 8 e 9, siano interessate o interessati agli archivi o alla conoscenza e all'approfondimento di tematiche che li riguardino.
2. Gli Amici degli archivi sono tenute e tenuti al pagamento di una quota annuale stabilita dall'Assemblea nazionale dei soci, su proposta del Consiglio direttivo nazionale, in misura non inferiore a quella delle Socie e dei Soci ordinari.

3. Agli Amici degli archivi possono essere applicate condizioni agevolate per la partecipazione alle iniziative promosse dall'Associazione quali convegni, seminari, corsi di formazione e di aggiornamento.

4. Gli Amici degli archivi partecipano, senza diritto di voto, alle Assemblee nazionali e regionali delle Socie e dei Soci.

Art. 11 - Sostenitori

1. Possono aderire all'Associazione come Sostenitori, in seguito alla presentazione di domanda accolta dal Consiglio direttivo nazionale che verifica il possesso dei requisiti come specificati dal Regolamento di iscrizione e delle attestazioni di qualità e di qualificazione professionale:

- a. gli enti, le aziende, le imprese o i soggetti di qualunque genere dotati di servizi archivistici e/o possessori o detentori di archivi storici;
- b. i privati proprietari, possessori o detentori di archivi di rilevante interesse;
- c. gli enti, le aziende, le imprese o i soggetti di qualunque genere che svolgono attività di descrizione, trattamento, conservazione e gestione di archivi, oppure qualificate attività relative agli archivi.

2. I Sostenitori sono soggetti pubblici e privati che aderiscono all'Associazione, condividendone le finalità e contribuendo al raggiungimento degli scopi con il pagamento di una quota associativa annuale pari almeno al doppio della quota corrisposta dalle Socie e dai Soci ordinari.

3. I Sostenitori possono inoltre contribuire alla vita associativa con

- a. la fornitura di prestazioni di servizi e attività professionali di particolare rilievo e utilità sociale;
- b. il conferimento di beni e servizi.

4. L'Assemblea nazionale dei soci su proposta del Consiglio direttivo nazionale può stabilire una differenziazione delle quote associative per gruppi omogenei di Sostenitori, definita sulla base della loro tipologia, delle loro caratteristiche e dimensioni.

5. L'Associazione pubblicizza in modo adeguato l'adesione dei Sostenitori.

6. Ai Sostenitori possono essere applicate condizioni agevolate per la partecipazione alle iniziative promosse dall'Associazione quali convegni, seminari, corsi di formazione e di aggiornamento.

7. I Sostenitori partecipano senza diritto di voto all'Assemblea nazionale e alle Assemblee regionali dei soci, designando per iscritto ognuno una propria o un proprio rappresentante.

Art. 12 - Codice di deontologia

1. Il Codice di deontologia dell'Associazione, al rispetto del quale sono tenuti Socie, Soci e Aderenti, è adottato dall'Assemblea nazionale dei soci su proposta del Consiglio direttivo nazionale. Il Codice di deontologia comprende i doveri di provvedere con diligenza agli adempimenti previdenziali, fiscali e assicurativi previsti dalla normativa, l'obbligo dell'aggiornamento permanente, eventuali situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi e le relative sanzioni.

2. Il Codice di deontologia costituisce codice di condotta professionale ai sensi e in conformità con la normativa vigente.

Art. 13 - Perdita della qualità di Socia, Socio o di aderente

1. La qualità di Socia, Socio o di Aderente si perde:

- a. per dimissioni;
- b. per decadenza;
- c. per sospensione temporanea;
- d. per esclusione permanente.

2. Le dimissioni debbono essere comunicate per iscritto, anche per via telematica, al Consiglio direttivo nazionale e decorrono dalla data della loro accettazione.

3. La decadenza si verifica per la perdita dei requisiti previsti dagli artt. 7, 9 e 11, ovvero per morosità biennale. La decadenza è dichiarata dal Consiglio direttivo nazionale, allo scadere del secondo anno di inadempienza nel pagamento delle quote associative.

4. Qualora una Socia, un Socio o un Aderente si rendano responsabili di inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, del Codice deontologico o dei Regolamenti, ovvero qualora arrechi grave danno morale o materiale all'Associazione, il Collegio dei probiviri, su proposta del Consiglio direttivo nazionale, può infliggere le seguenti sanzioni:

- a. richiamo, nei casi di non particolare gravità;
- b. sospensione temporanea della Socia, del Socio o dell'Aderente, per un periodo da uno a ventiquattro mesi, in caso di violazioni gravi, da valutarsi in relazione al grado di volontarietà o di colpa dell'infrazione e alle sue conseguenze;
- c. espulsione dall'Associazione, nei casi particolarmente gravi, valutati secondo i medesimi criteri.

5. Durante il periodo di sospensione non possono essere esercitati i diritti e le facoltà che discendono dalla qualità di Socia, Socio o Aderente, salvo il solo diritto di recesso immediato dall'Associazione. Le attestazioni eventualmente rilasciate alla Socia o al Socio non sono valide per il periodo di sospensione.

6. L'espulsione dall'Associazione non fa venir meno, per l'anno in corso, l'obbligo del versamento della quota di iscrizione, se dovuta.

TITOLO IV – ATTESTAZIONE E CERTIFICAZIONE PROFESSIONALE

Art. 14 - Attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dalle socie e dai soci

1. L'Associazione rilascia alle Socie e ai Soci che ne facciano richiesta al Consiglio direttivo nazionale le attestazioni previste dalla normativa vigente per le associazioni professionali con le modalità per il rilascio e il rinnovo prescritte dal Regolamento di iscrizione e delle attestazioni.

2. Il rilascio delle attestazioni comporta il pagamento di un contributo, stabilito dal Consiglio direttivo nazionale.

3. L'Associazione, nel rispetto delle norme vigenti, tiene, aggiorna periodicamente e rende pubblico sul sito internet dell'Associazione l'Elenco delle Socie e dei Soci cui sono state rilasciate le attestazioni.

4. Le attestazioni sono basate sul parere espresso dal Comitato tecnico-scientifico secondo le modalità previste dal Regolamento di iscrizione e delle attestazioni di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci e rilasciate dal Presidente del Consiglio direttivo nazionale.

Art. 15 - Certificazione professionale

1. L'Associazione può promuovere la costituzione, anche insieme con altre associazioni professionali, ai sensi della normativa vigente in materia di professioni non organizzate, di un organismo che effettui la certificazione della professione archivistica o stabilire accordi con organismi di certificazione esistenti con il medesimo fine ai sensi delle norme vigenti a livello europeo in materia di certificazione.

2. A tal fine, il Consiglio direttivo nazionale, sentito il parere del Comitato tecnico scientifico, può predisporre linee guida, coerenti con la norma UNI, ad esclusivo uso delle Socie e dei Soci, finalizzate a qualificare e facilitare il processo di certificazione.

TITOLO V – ORGANI

Art. 16 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi nazionali dell'Associazione:

- a. Assemblea nazionale dei soci;
- b. Consiglio direttivo nazionale;
- c. Presidente del Consiglio direttivo nazionale;
- d. Conferenza dei Presidenti delle sezioni regionali;
- e. Collegio dei sindaci;
- f. Collegio dei probiviri.

2. Il Consiglio direttivo nazionale, il Collegio dei sindaci, il Collegio dei probiviri sono eletti dall'Assemblea nazionale dei soci e durano in carica per un quadriennio.

3. Sono organi delle Sezioni regionali dell'Associazione:

- a. Assemblea regionale dei soci;
- b. Consiglio direttivo regionale;
- c. Presidente del Consiglio direttivo regionale.

4. I Consigli direttivi regionali sono eletti dalle rispettive assemblee e durano in carica per un quadriennio.

5. Il mandato di Presidente del Consiglio direttivo nazionale e quello di Presidente del Consiglio direttivo di Sezione regionale può essere rinnovato consecutivamente per una sola volta. Il mandato di componente dei Consigli direttivi nazionale e regionali, del Collegio dei probiviri e del Collegio dei sindaci può essere rinnovato consecutivamente per due volte.

Art. 17 - Assemblee delle Socie e dei Soci

1. L'Assemblea nazionale dei soci è costituita dalle Socie e dai Soci ordinari e onorari.

2. Le Assemblee regionali dei soci sono costituite dalle Socie e dai Soci ordinari e onorari che risiedono o svolgono la loro attività professionale nella regione.

3. Socie e Soci ordinari hanno diritto di voto nelle Assemblee nazionali e regionali se in regola con il versamento delle quote sociali alla data indicata dalla rispettiva presidenza nell'atto di convocazione dell'Assemblea elettorale e in assenza di provvedimenti sanzionatori a loro carico. La convocazione deve prevedere almeno dieci giorni di tempo per mettersi in regola con il pagamento delle quote sociali

4. Alle Assemblee nazionale e regionali partecipano, senza diritto di voto, Socie e Soci juniores, Amici degli archivi e rappresentanti dei sostenitori, non computati ai fini dei quorum costitutivi.

5. Nel corso delle Assemblee convocate per l'elezione dei Consigli direttivi nazionale e regionali Socie e Soci juniores nominano una rappresentante o un rappresentante che partecipa alle riunioni dei predetti Consigli senza diritto di voto. Hanno diritto di partecipare alla nomina Socie e Soci juniores che siano in regola con il versamento delle quote sociali alla data indicata nell'atto di convocazione e che non abbiano subito provvedimenti disciplinari. La convocazione deve prevedere almeno dieci giorni di tempo per mettersi in regola con il pagamento delle quote sociali

Art. 18 - Sessioni ordinarie delle Assemblee delle Socie e dei Soci

1. L'Assemblea nazionale dei soci è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo nazionale in sessione ordinaria almeno una volta l'anno per approvare la sua relazione annuale, per prendere atto delle relazioni del Collegio dei sindaci e del Revisore legale dei conti, per approvare i bilanci consuntivo e preventivo e per deliberare sulle questioni iscritte all'ordine del giorno.

2. Le Assemblee regionali dei soci si riuniscono in sessione ordinaria almeno una volta l'anno per approvare i bilanci consuntivo e preventivo, la relazione annuale del Presidente del Consiglio direttivo della sezione regionale e per deliberare sulle questioni iscritte all'ordine del giorno.

Art. 19 - Sessioni straordinarie delle Assemblee delle Socie e dei Soci

1. L'Assemblea nazionale dei soci si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente del Consiglio direttivo nazionale lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno cinque membri del Consiglio direttivo ovvero tre Presidenti di Sezioni regionali ovvero un decimo delle Socie e dei Soci, nonché nel caso di scioglimento del Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 26.

2. Le Assemblee regionali dei soci si riuniscono in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente del Consiglio direttivo nazionale o il Presidente del Consiglio direttivo regionale lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno tre membri del Consiglio direttivo regionale oppure da un decimo delle Socie e dei Soci della Sezione, nonché nel caso di scioglimento del Consiglio direttivo regionale ai sensi dell'art. 26.

Art. 20 - Convocazione delle Assemblee delle Socie e dei Soci

1. Il Presidente del Consiglio direttivo nazionale convoca l'Assemblea nazionale dei soci, dandone comunicazione alle Socie e ai Soci per via telematica, mediante e-mail e pubblicazione sul sito web dell'Associazione (con comunicazione pubblica o attraverso apposita area riservata) o per posta cartacea, solo se esplicitamente richiesto, almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione pubblicando contestualmente l'ordine del giorno e, nel caso di Assemblea ordinaria, la comunicazione della data entro cui saranno resi disponibili la relazione annuale sull'attività dell'Associazione, il bilancio consuntivo e preventivo, le relazioni annuali del Collegio dei sindaci e del Revisore legale dei conti

2. i Presidenti dei Consigli direttivi regionali:

- a. convocano le Assemblee regionali, dandone comunicazione alle Socie e ai Soci per via telematica, mediante e-mail e pubblicazione sul sito web dell'Associazione (con comunicazione pubblica o attraverso apposita area riservata) o per posta cartacea, solo se esplicitamente richiesto, almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione pubblicando contestualmente l'ordine del giorno e, nel caso di Assemblea ordinaria, la comunicazione della data entro cui saranno resi disponibili la relazione annuale sull'attività della Sezione, il bilancio consuntivo e preventivo;
- b. formano l'ordine del giorno, su proposta dei rispettivi Consigli direttivi, iscrivendovi anche gli argomenti proposti dal Consiglio direttivo nazionale o da almeno cinque fra Socie e Soci della Sezione, prima della data della convocazione.

Art. 21 - Validità delle Assemblee delle Socie e dei Soci

1. L'Assemblea nazionale dei soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno delle socie e dei soci aventi diritto al voto.
2. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle Socie e dei Soci aventi diritto al voto, presenti o rappresentati.
3. Le medesime condizioni sono richieste per la validità delle Assemblee regionali dei soci.

Art. 22 - Deliberazioni delle Assemblee delle socie e dei soci

1. Le deliberazioni dell'Assemblea nazionale dei soci e delle Assemblee regionali dei soci, vengono prese a maggioranza semplice delle Socie e dei Soci presenti di persona o per delega, ove non previsto diversamente.

Art. 23 - Rappresentanza nelle Assemblee delle Socie e dei Soci

1. La Socia o il Socio che non interviene all'Assemblea nazionale dei soci o all'Assemblea regionale dei soci può farsi rappresentare da un'altra Socia o da un altro Socio avente diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascuna Socia o ciascun Socio può ricevere non più di tre deleghe.
2. I membri in carica dei Consigli direttivi nazionale e regionali, del Collegio dei sindaci e del Collegio dei probiviri non possono votare per l'approvazione del loro operato.
3. La verifica dei poteri per l'Assemblea nazionale dei soci spetta al Collegio dei probiviri, per le Assemblee regionali dei soci ai membri del seggio elettorale.

Art. 24 - Rinnovo delle cariche sociali

1. Alla scadenza delle cariche sociali prevista dall'art. 16 le Presidenti o i Presidenti del Consiglio direttivo nazionale e dei Consigli direttivi regionali convocano la rispettiva Assemblea delle socie e dei soci ai sensi dell'art. 18. La convocazione dell'Assemblea elettorale deve avvenire entro la scadenza del mandato e comunque non oltre quattro mesi dalla medesima.
2. Ai fini dell'eleggibilità nelle cariche sociali, le candidature individuali, le liste di candidati e candidate e i relativi programmi devono essere presentati al Segretario di competenza almeno dieci giorni prima della data in cui si svolge l'assemblea convocata per il rinnovo degli organi sociali nazionali e cinque giorni prima per il rinnovo dei Consigli direttivi regionali, con le modalità specificate nell'atto di convocazione.

3. Le candidature e i programmi al momento della ricezione sono resi noti tramite la pubblicazione sul sito web dell'Associazione a cura della Segreteria amministrativa.
4. Ciascuna Assemblea elegge, tra le Socie e i Soci non candidati, una presidente o un presidente della riunione e i membri del seggio elettorale stabilendo l'orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto.
5. L'Assemblea elettorale e le elezioni possono svolgersi in presenza o in modalità telematica su idonea piattaforma.
6. Le schede o le credenziali di accesso alla piattaforma telematica per l'elezione delle cariche sociali sono consegnate o trasmesse dai membri del seggio elettorale alle socie, ai soci o alle loro e ai loro delegati che risultino regolarmente iscritti ai sensi dell'art. 17, nei limiti fissati dall'art. 23.
7. La lista delle socie e dei soci aventi diritto al voto è redatta dal Segretario e può essere sottoposta a controlli a campione, anche su richiesta del Collegio dei probiviri. La lista è integralmente disponibile presso il seggio elettorale, sia in caso di elezioni in presenza, sia in caso di elezioni in modalità online su idonea piattaforma.
8. Per l'elezione del Consiglio direttivo nazionale, del Collegio dei sindaci, del Collegio dei Probiviri e dei Consigli direttivi delle Sezioni regionali le Socie e i Soci aventi diritto al voto esprimono:
 - a. quattro preferenze nel caso del Consiglio direttivo nazionale;
 - b. tre preferenze del caso del Collegio dei sindaci, del Collegio dei probiviri e dei Consigli direttivi regionali.
9. Quando non regolarmente espletate alla scadenza naturale dei Consigli direttivi nazionale e regionali, le Assemblee elettorali sono convocate:
 - a. dal Collegio dei probiviri per il Consiglio direttivo nazionale;
 - b. dal Presidente del Consiglio direttivo nazionale, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, per i Consigli direttivi regionali.

Art. 25 - Referendum

1. Quando esistano speciali motivi di urgenza o di opportunità, il Presidente del Consiglio direttivo nazionale, su proposta del Consiglio direttivo nazionale o di almeno tre Consigli direttivi regionali, udito il Collegio dei probiviri, può sottoporre alle Socie e ai Soci per referendum, che potrà essere effettuato anche per via telematica, la decisione su argomenti specificamente formulati e articolati nelle loro parti indipendenti. Lo spoglio dei voti è eseguito congiuntamente dal Consiglio direttivo nazionale e dal Collegio dei probiviri. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice, salvo quanto previsto dall'art. 42.

Art. 26 - Consigli direttivi

1. Il Consiglio direttivo nazionale si compone di sette membri eletti tra le Socie e i Soci aventi diritto al voto.
2. I Consigli direttivi regionali si compongono di cinque membri eletti tra le Socie e i Soci aventi diritto al voto.
3. Fanno parte del Consiglio direttivo nazionale e dei Consigli regionali le candidate e i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si considera eletta la candidata o il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione continuativa all'Associazione.

4. Qualora, indipendentemente dall'esercizio delle operazioni di cui all'art. 39 e delle conseguenti sostituzioni, si verifichino vacanze, subentrano nei Consigli direttivi – fino ad un massimo di tre per quello nazionale e di due per quelli delle Sezioni regionali – le candidate e i candidati che seguono in graduatoria.

5. Qualora le vacanze superino il numero prescritto o non sia possibile procedere alle surrogazioni previste dal presente articolo, il Consiglio è sciolto. Esso tuttavia rimane in carica per l'ordinaria amministrazione, con l'obbligo di indire entro 30 giorni l'Assemblea straordinaria, da tenersi entro i successivi 60 giorni, con le modalità previste dall'art. 24.

Art. 27 - Compiti dei Consigli direttivi

1. È compito del Consiglio direttivo nazionale dare attuazione ai deliberati dell'Assemblea nazionale dei soci, esaminare, per la verifica dell'armonizzazione con le attività a livello nazionale dell'Associazione, le iniziative proposte dai Consigli direttivi regionali, promuovere l'attività dell'Associazione dandone opportuna notizia alle Presidenti e ai Presidenti delle Sezioni regionali e, anche tramite l'attività di divulgazione di questi ultimi, a Socie, Soci e Aderenti. Esso interviene inoltre in via sostitutiva, previo parere del Collegio dei probiviri, in caso di inadempienza delle Presidenti e dei Presidenti e dei Consigli direttivi regionali al rinnovo delle cariche sociali.

2. È compito dei Consigli direttivi regionali collaborare a livello locale all'attività dell'Associazione e dare attuazione ai deliberati dell'Assemblea nazionale dei soci e della propria Assemblea regionale dei soci. Essi sottopongono al Consiglio direttivo nazionale, per la verifica dell'armonizzazione con le attività a livello nazionale dell'Associazione, i deliberati dell'Assemblea regionale dei soci relativi alle iniziative locali e trasmettono al medesimo i deliberati relativi ad argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea nazionale dei soci.

3. Entro 15 giorni dall'elezione, dopo che siano effettuate le opzioni di cui all'articolo 39, il Consiglio direttivo nazionale elegge nel proprio seno Presidente e Vicepresidente; nomina inoltre Tesoriere e Segretario ed eventualmente Vicesegretario anche scegliendoli tra le Socie e i Soci estranei al predetto Consiglio direttivo nazionale. Al verificarsi di vacanze in dette cariche, il Consiglio procede entro 15 giorni alla sostituzione.

4. Con le medesime modalità vengono effettuate le elezioni di Presidente e Vicepresidente, nonché le nomine di Tesoriere e Segretario da parte dei Consigli direttivi delle Sezioni regionali.

5. Le funzioni di Segretario e Vicesegretario del Consiglio direttivo nazionale possono essere affidate a non Socie e non Soci.

Art. 28 - Validità delle Sedute dei Consigli direttivi

1. Le sedute del Consiglio direttivo nazionale sono valide quando vi partecipino almeno cinque componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti delle partecipanti e dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Per le elezioni alle cariche di cui all'art. 27 è richiesta la maggioranza dei voti delle componenti e dei componenti.

2. Medesime sono le condizioni di validità delle sedute dei Consigli direttivi delle Sezioni regionali, salvo il fatto che è richiesta la presenza di almeno tre componenti.

3. In presenza di adeguata infrastruttura tecnologica che garantisca stabilità di collegamento è valida la partecipazione dei membri dei Consigli alle sedute in video o audio conferenza.

Art. 29 - Periodicità delle sedute dei Consigli direttivi

1. Il Consiglio direttivo nazionale si riunisce almeno cinque volte l'anno, quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità o ne sia richiesto per iscritto da almeno tre componenti o dal Collegio dei probiviri e/o dal Collegio dei sindaci.
2. I Consigli direttivi delle Sezioni regionali si riuniscono almeno tre volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità o sia richiesto per iscritto da almeno due componenti.

Art. 30 - Presidenti dei Consigli direttivi

1. Il Presidente del Consiglio direttivo nazionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vicepresidente.
2. Il Presidente può delegare a componenti del Consiglio direttivo nazionale, alle Presidenti o ai Presidenti dei Consigli direttivi regionali, a componenti dei Consigli direttivi regionali o a singole Socie e singoli Soci il compimento di specifici atti e operazioni che rientrino nelle proprie competenze. Può autorizzare le Presidenti o i Presidenti dei Consigli direttivi regionali a utilizzare il nome ed il simbolo dell'Associazione in specifiche attività o iniziative.
3. Le Presidenti o i Presidenti dei Consigli direttivi regionali possono, a nome dell'Associazione, compiere gli atti di ordinaria amministrazione che si rendano necessari per la gestione delle relative sedi e per l'attività locale dell'Associazione e, previa comunicazione al Consiglio direttivo nazionale, concludere e sottoscrivere contratti entro gli importi stabiliti annualmente dal Consiglio direttivo nazionale o a fronte di delega scritta del suo Presidente. La rappresentanza legale dell'Associazione non può essere delegata e spetta al solo Presidente del Consiglio direttivo nazionale.
4. Le Presidenti o i Presidenti dei Consigli direttivi regionali inviano entro il 10 febbraio di ogni anno al Consiglio direttivo nazionale la relazione sullo stato della Sezione e i bilanci consuntivo e preventivo predisposti dal Tesoriere della Sezione regionale e approvati dai rispettivi Consiglio direttivo e Assemblea regionale dei soci.

Art. 31 - Conferenza dei Presidenti delle sezioni regionali

1. Le Presidenti e i Presidenti delle Sezioni regionali si riuniscono in conferenza con il Consiglio direttivo nazionale almeno una volta nel corso dell'anno, entro il mese di maggio, al fine di armonizzare le attività di cui all'art. 27 e, segnatamente, le rispettive programmazioni da sottoporre al Consiglio direttivo nazionale, e ogni qualvolta il Presidente del Consiglio direttivo nazionale ne ravvisi l'opportunità.

Art. 32 - Tesoriere nazionale

1. Il Tesoriere nazionale gestisce i fondi dell'Associazione secondo le disposizioni del Consiglio direttivo nazionale. Redige, entro il mese di marzo di ogni anno, i bilanci consuntivo e preventivo dell'Associazione. I bilanci, dopo l'approvazione del Consiglio direttivo nazionale, sono inviati al Collegio dei Sindaci, sottoposti al controllo del Revisore legale dei conti e quindi, per la definitiva approvazione, all'Assemblea nazionale dei soci, unitamente alle relazioni di cui all'art. 18, c. 1 del presente Statuto.

2. Per la gestione contabile dell'Associazione si avvale della Segreteria amministrativa e, secondo quanto previsto dal Regolamento amministrativo e contabile, coordina i Tesorieri regionali ai quali è affidata la gestione dei fondi amministrati dalle Sezioni regionali

Art. 33 - Segretari

1. Il Segretario dell'Associazione redige i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo nazionale, delle Assemblee nazionali, delle Conferenze dei presidenti delle sezioni regionali e di ogni altro congresso e ne cura la conservazione. In collaborazione con la Segreteria amministrativa, cura la tenuta dell'Elenco delle Socie e dei Soci con l'indicazione dell'eventuale attestazione posseduta dalla Socia o dal Socio e assolve tutte le funzioni inerenti al servizio di Segreteria e di archivio. In caso di assenza o di impedimento è sostituito da un Vicesegretario, che collabora con lui, specialmente in occasione di Assemblee e Congressi.

2. I Segretari delle Sezioni regionali redigono i verbali delle riunioni dei Consigli direttivi e delle Assemblee regionali dei soci e ne curano la conservazione. Curano altresì la tenuta dello schedario delle Socie dei Soci compresi nella circoscrizione di competenza sulla base degli elenchi comunicati dal Segretario dell'Associazione e assolvono tutte le funzioni inerenti al servizio di Segreteria e di archivio.

3. Segretari e Vicesegretari decadono dal loro ufficio insieme con il Consiglio che li ha nominati.

Art. 34 - Collegio dei sindaci

1. Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti indistintamente tra le Socie e i Soci aventi diritto al voto, con le medesime modalità stabilite per l'elezione del Consiglio direttivo nazionale. Sono membri effettivi le Socie e i Soci che hanno riportato il maggior numero di voti; sono membri supplenti i quarti e quinti fra Socie e Soci nell'ordine di graduatoria dei voti riportati.

2. L'eletta o l'eletto con il maggior numero di voti assume la carica di Presidente del Collegio.

3. Il Collegio dei sindaci verifica la correttezza e la trasparenza degli atti gestionali e contabili rispetto ai fini statutari e alle norme di legge, a garanzia dell'impiego corretto delle risorse e nel rispetto dei principi di corretta amministrazione. Su quanto sopra riferisce nel corso dell'Assemblea nazionale dei soci.

4. Il Collegio dei sindaci si riunisce con tre componenti. Le sedute sono valide quando vi partecipino almeno due membri effettivi. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Art. 35 - Revisore legale dei conti

1. Il Revisore legale dei conti è organo di controllo dell'Associazione relativamente alle attività di contabilità e bilancio, nonché alle scritture contabili.

2. Il Consiglio direttivo nazionale nomina il Revisore legale dei conti scegliendolo tra le iscritte e gli iscritti all'albo dei Revisori legali. Al Revisore spetta il controllo di legittimità sugli atti contabili dell'Associazione, certificando mediante apposita relazione che il bilancio è stato redatto secondo corretti principi contabili e nel rispetto dello Statuto dell'Associazione. L'incarico è annuale ed è tacitamente rinnovato salvo revoca.

Art. 36 - Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti tra le Socie e i Soci aventi diritto al voto, con le medesime modalità stabilite per l'elezione del Consiglio direttivo nazionale. Sono membri effettivi le Socie e i Soci che hanno riportato il maggior numero di voti; sono membri supplenti i

quarti e i quinti fra Socie e Soci nell'ordine di graduatoria dei voti riportati. La eletta o l'eletto con il maggior numero di voti assume la carica di Presidente del Collegio.

2. Il Collegio dei probiviri è competente a giudicare Socie, Soci e Aderenti deferitigli dal Consiglio direttivo nazionale per violazione del presente Statuto, dei regolamenti o del Codice deontologico, ovvero per aver arrecato grave danno morale o materiale all'Associazione ai sensi dell'art. 13.

3. Il Collegio dei probiviri è altresì competente in via esclusiva a giudicare sulle controversie sorte nell'ambito dell'Associazione sull'osservanza dello Statuto, del Codice deontologico e dei regolamenti, nonché su quelle, sorte tra Socie, Soci, Aderenti, organi sociali e strutture tecniche, che abbiano ad oggetto l'attribuzione e la ripartizione di competenze e poteri agli organi sociali o il loro corretto esercizio.

4. Il Collegio dei probiviri risolve le questioni interpretative dello Statuto, del Codice deontologico e dei regolamenti che gli siano state sottoposte dagli organi sociali.

5. Nei casi e con le modalità previste dal presente Statuto, dal Codice deontologico e dai regolamenti Socie, Soci e Aderenti possono ricorrere al Collegio dei probiviri avverso le deliberazioni degli organi dell'Associazione. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla pubblicazione della deliberazione sul sito internet dell'Associazione o dalla comunicazione individuale all'interessata o all'interessato se anteriore.

6. Il presente articolo costituisce, per Socie, Soci e Aderenti, che lo accettano espressamente all'atto dell'iscrizione, clausola compromissoria per arbitrato irrituale in relazione alle controversie di cui ai commi 2 e 3.

7. Il Collegio dei probiviri, sulla base di quanto previsto dalla normativa in materia di professioni non organizzate e dal Regolamento di iscrizione e delle attestazioni svolge le funzioni di Commissione di disciplina.

8. Il Collegio dei probiviri dà pareri nei casi previsti dal Codice di deontologia e su questioni sottoposte dal Consiglio direttivo nazionale. Esercita ogni altra attribuzione a esso eventualmente conferita dai Regolamenti.

9. Il Consiglio direttivo nazionale sottopone al Collegio dei probiviri le questioni per le quali riceve richiesta da almeno dieci fra Socie e Soci o da una Sezione regionale.

10. In caso di inadempienza da parte del Presidente e del Consiglio direttivo nazionale nella convocazione delle Assemblee per il rinnovo delle cariche sociali, il Collegio dei probiviri provvede agli adempimenti di sua iniziativa.

11. In caso di inadempienza da parte di Presidenti e di Consigli direttivi regionali nella convocazione delle Assemblee per il rinnovo delle cariche sociali, il Collegio dei probiviri fornisce parere al Consiglio direttivo nazionale affinché intervenga in via sostitutiva.

12. Il Collegio dei probiviri si riunisce con tre componenti. Le sedute sono valide quando vi partecipino almeno due membri effettivi. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti. È valida la partecipazione di membri del Collegio alle sedute in video o audio conferenza. Il numero legale si intende raggiunto con almeno due membri effettivi partecipanti di persona.

Art. 37 - Comitato tecnico scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico è organo di consulenza del Consiglio direttivo nazionale relativamente all'attività scientifica dell'Associazione e di valutazione e garanzia in merito all'attività di attestazione.
2. Il Comitato tecnico scientifico è nominato dal Consiglio direttivo nazionale, che ne sceglie le componenti e i componenti tra Socie, Soci ed eventuali esperte o esperti, anche non soci, che abbiano acclamate competenze in campo archivistico.
3. Il Comitato decade alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo nazionale che lo ha nominato e viene nominato alla prima riunione del Consiglio direttivo nazionale dopo la sua elezione.
4. È composto da un numero di componenti che può variare da 3 a 7.
5. Alla sua prima riunione elegge un Presidente.
6. Il Comitato tecnico scientifico, sulla base di quanto previsto dal Regolamento di iscrizione e delle attestazioni, ha il compito di:
 - a. verificare i requisiti delle Socie e dei Soci che richiedono il rilascio di attestazioni;
 - b. valutare le attività formative seguite dalle Socie e dai Soci ai fini dell'aggiornamento obbligatorio delle attestazioni;
 - c. esprimere pareri ai fini della formulazione delle attestazioni, che vengono rilasciate dal Presidente del Consiglio direttivo nazionale;
7. Il Comitato tecnico scientifico, ai sensi della normativa vigente in materia di professioni non organizzate, fornisce consulenza su questioni a esso sottoposte dal Consiglio direttivo relative all'attività scientifica dell'Associazione, con particolare riferimento alla formazione permanente (per cui costituisce struttura di riferimento), alle attività editoriali, all'organizzazione di seminari e convegni e alle attività professionali delle associate e degli associati.

Art. 38 - Conferenza dei Sostenitori

1. La Conferenza dei Sostenitori è composta dalle rappresentanti o dai rappresentanti dei sostenitori, in regola con il pagamento della quota sociale e ha lo scopo di formulare pareri consultivi su attività e programmi dell'Associazione e di elaborare e proporre l'adozione di linee guida su temi di particolare interesse per gli Aderenti che rappresentano.
2. La Conferenza dei Sostenitori si riunisce almeno una volta all'anno, in occasione dell'Assemblea nazionale dei soci, su convocazione del Presidente del Consiglio direttivo nazionale. In apertura di riunione i presenti nominano una coordinatrice o un coordinatore dei lavori della sessione e un segretario verbalizzante.

Art. 39 - Incompatibilità delle cariche

1. Le cariche di membro del Consiglio direttivo nazionale, del Collegio dei sindaci, del Collegio dei probiviri e di Presidente di Consiglio direttivo regionale sono incompatibili.
2. Le Socie e i Soci che risultano eletti a più cariche debbono optare per una di esse entro 8 giorni. Al loro posto subentrano le Socie e i Soci che seguono nell'ordine della graduatoria dei voti riportati.
3. Le cariche di Tesoriere, Segretario e Vicesegretario sono incompatibili con quelle di membri del Collegio dei sindaci e del Collegio dei probiviri.

4. La carica di Presidente del Consiglio direttivo nazionale è incompatibile con la funzione di dirigente centrale dell'Amministrazione archivistica. La carica di Presidente del Consiglio direttivo regionale è incompatibile con la funzione di Segretario regionale del Ministero della cultura e di Soprintendente archivistico e bibliografico.

5. Tutte le cariche sociali sono incompatibili con la qualità di titolare di incarico professionale remunerato da parte dell'Associazione, con l'eccezione per gli incarichi occasionali di docenza o di contratto di fornitura di beni e servizi ove il suo affidamento sia effettuato secondo le procedure di garanzia e obiettività previste dal Regolamento amministrativo e contabile.

Art. 40 - Gratuità delle cariche

1. L'assunzione e l'espletamento delle funzioni connesse alle cariche associative è gratuito. È comunque previsto il rimborso delle spese sostenute e rendicontate da Socie, Soci e Aderenti incaricati di svolgere qualsiasi attività autorizzata dall'Associazione, sulla base di quanto previsto dal Regolamento amministrativo e contabile.

TITOLO VI – FINANZE E PATRIMONIO

Art. 41 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a. fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- b. sovvenzioni, donazioni o lasciti da parte di Socie, Soci, Aderenti o terzi;
- c. qualsiasi altro bene materiale o immateriale di proprietà dell'Associazione.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a. quote associative di cui agli artt. 7, 9, 10 e 11 e/o di adesione annuali;
- b. contributi straordinari, stabiliti in relazione a particolari iniziative e/o esigenze, che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- c. versamenti volontari di Socie, Soci e Aderenti;
- d. contributi, finanziamenti ecc. concessi dallo Stato, da enti pubblici, amministrazioni locali istituti di credito, aziende private, persone;
- e. proventi derivanti dall'attività di formazione, editoriale e da ogni attività, iniziativa e manifestazione organizzate dall'Associazione;
- f. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo dell'Associazione.

3. È vietato distribuire alle Socie e ai Soci proventi, utili o fondi di riserva.

4. Il 25% delle quote sociali relative alle Socie e ai Soci appartenenti a ciascuna Sezione regionale è destinato al funzionamento della medesima.

5. Una quota variabile, compresa (a seconda del tipo di iniziativa, dell'utile previsto e dell'impegno richiesto a livello nazionale) tra un minimo del 10% e un massimo del 25% dei ricavi lordi generati dalle attività sviluppate dalle Sezioni regionali è devoluto alla cassa nazionale a titolo di partecipazione alle spese generali di amministrazione e gestione dell'Associazione e per la promozione di iniziative nell'interesse di tutti gli iscritti.

6. Il comma 5 si applica reciprocamente alle iniziative e attività sviluppate a livello nazionale quando alla loro organizzazione e gestione la rispettiva Sezione regionale abbia contribuito attivamente in modo significativo.

TITOLO VII – MODIFICA DELLO STATUTO e SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 42 - Modifica dello Statuto

1. La modifica del presente Statuto può essere proposta con deliberazione del Consiglio direttivo nazionale ovvero dell'Assemblea nazionale dei soci ovvero di almeno tre Assemblee regionali o da almeno un terzo delle Socie e dei Soci ordinari.
2. Le modifiche sono formulate dal Consiglio direttivo nazionale, che terrà conto di eventuali indicazioni o mozioni approvate nell'Assemblea nazionale dei soci o nelle Assemblee regionali.
3. Le modifiche sono sottoposte all'approvazione delle Socie e dei Soci in Assemblea straordinaria o mediante referendum ed entreranno in vigore:
 - in Assemblea, con l'approvazione di una maggioranza relativa di un quarto delle Socie e dei Soci aventi diritto al voto;
 - in sede di referendum, con l'approvazione della metà più uno delle Socie e dei Soci aventi diritto di voto, al momento della convocazione del referendum.

Art. 43 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

1. Per sciogliere l'Associazione è richiesta una deliberazione dei tre quarti delle Socie e dei Soci aventi diritto al voto.
2. In caso di scioglimento il patrimonio va devoluto ad associazioni con finalità simili o allo Stato con destinazione alle istituzioni centrali di tutela del patrimonio archivistico. L'archivio dell'Associazione è devoluto all'Archivio centrale dello Stato.

Art. 44 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle vigenti norme di legge.